

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2966 del 12/06/2017
Oggetto	OGGETTO: Rinnovo di concessione di pertinenza idraulica ad uso sfalcio e coltivazioni agricole in località Ponte dosso COMUNE: Pieve di Cento (BO) CORSO D'ACQUA: fiume Reno, sponda destra TITOLARE: Vezzani Serse CODICE PRATICA N. BOPPT1046/16RN02
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3046 del 08/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno dodici GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Rinnovo di concessione di pertinenza idraulica ad uso sfalcio e coltivazioni agricole in località Ponte dosso

COMUNE: Pieve di Cento (BO)

CORSO D'ACQUA: fiume Reno, sponda destra

TITOLARE: Vezzani Serse

CODICE PRATICA N. BOPPT1046/16RN02

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico :

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE

con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE 77/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge.

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

richiamate le Determinazioni dirigenziali n.17412 del 22/11/2001 (prat. BOPPT1046) e n. 943 del 01/02/2011 (prat. BOPPT1046/10RN01) con le quali si rilasciava a Vezzani Serse, nato a Pieve di Cento (BO) il 26/09/1960 - C.F.VZZSRS60P26G643N, e residente a Pieve di Cento (BO), via Bassa n.7, rispettivamente la concessione di pertinenza idraulica ad uso agricolo e relativo rinnovo, lungo il fiume Reno in Comune di Pieve di Cento, località Ponte Dosso, censita al Catasto Terreni al foglio 4 mappali 32, 18, 34,20, 19, 64, 23; al foglio 3 mappali 64, 45, 5, 38, 39, 6, 7,13, 14, 62, 66, 55, 53, 51, 52, 58, 132; foglio 2 mappali 20,18, 19, 2, 3, 45, 58, 59, 189, 187, 186, 184, 182 per una superficie di mq 7.120 di golena da utilizzarsi per coltivazioni agricole a seminativo e mq. 114.498 di arginatura ca. da utilizzarsi a sfalcio, con scadenza 31/10/2016;

vista l'istanza presentata dal medesimo concessionario, acquisita al PGB0.2016.19477 del 17/10/2016, pratica BOPPT1046/16RN02, con la quale viene chiesto ulteriore rinnovo della concessione senza varianti;

preso atto dell'Autorizzazione idraulica del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisita agli atti ai sensi del R.D. 523/1904, con PGB0.2017.10589 del

15/05/2017, espressa in senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto;

verificato che:

- sono state versate le spese d'istruttoria di € 75,00;
- il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione, fino al 31/12/2016;
- è stato versato il canone 2017 compresi i 2 ratei mensili a copertura dell'intero anno solare per i mesi di novembre e dicembre, per euro 40,78;
- è stato integrato il deposito cauzionale versato a garanzia della Determinazione n. 17412 del 22/11/2001 per euro 7,24.

Preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del Disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte del concessionario in data 08/06/2017, assunta agli atti con PGBO.2017.13062 del 08/06/2017;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Visti:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.e ii.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rinnovare a Vezzani Serse, nato a Pieve di Cento (BO) il 26/09/1960 - C.F.VZZSRS60P26G643N, e residente a Pieve di Cento (BO), via Bassa n.7, la concessione di pertinenza idraulica ad uso agricolo lungo il fiume Reno in Comune di Pieve di Cento, località Ponte Dosso, censita al Catasto Terreni al foglio 4 mappali 32, 18, 34, 20, 19, 64, 23; al foglio 3 mappali 64, 45, 5, 38, 39, 6, 7, 13, 14, 62, 66, 55, 53, 51, 52, 58, 132; foglio 2 mappali 20, 18, 19, 2, 3, 45, 58, 59, 189, 187, 186, 184, 182 per una superficie di mq 7.120 di golena da utilizzarsi per coltivazioni agricole a seminativo e mq. 114.498 di arginatura ca. da utilizzarsi a sfalcio;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2022** (ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna acquisita al PGBO.2017.6616 del 24/03/2017, allegata al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 1**);

5) di dare atto che il **canone annuale ad uso sfalcio e coltivazioni agricole**, calcolato in applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.e ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, **fissato in € 243,24 per l'anno 2017**, è stato versato quota parte in data 20/03/2017 in riferimento all'annualità 2016-2017 e integrato in ragione di 2 ratei mensili (novembre e dicembre 2017) per l'importo di euro 40,78 comprensivi di aggiornamento Istat in data 07/06/2017, a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

6) di dare atto che il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni previsti dalla precedente concessione rilasciata con Determinazione n.943 del 01/02/2011, fino al 31/12/2016;

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015).

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2017, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, applicando le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" o tramite bonifico presso Poste italiane con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di

tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di dare atto che il deposito cauzionale, versato a garanzia della Determinazione dirigenziale n. 943 del 01/02/2011 previsto ai sensi della L.R. n.7/2004 art.20 comma 11 e stabilito nell'importo minimo di euro 250,00 ai sensi della L.R. 2/2015 è stato integrato per euro 7,24, versati in data 07/06/2017 su c.c.p n. 367409 intestato a Regione Emilia Romagna-Presidente della Giunta regionale;

10) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

11) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b).

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da:

TITOLARE: Vezzani Serse, residente a Pieve di Cento (BO), via Bassa n.7.

art. 1

Oggetto di concessione

COMUNE Pieve di Cento (BO)- Corso d'acqua: fiume Reno, sponda destra

LOCALITA': Ponte dosso

COORDINATE CATASTALI: foglio 4 mappali 32, 18, 34,20, 19, 64, 23; al foglio 3 mappali 64, 45, 5, 38, 39, 6, 7,13, 14, 62, 66, 55, 53, 51, 52, 58, 132; foglio 2 mappali 20,18, 19, 2, 3, 45, 58, 59, 189, 187, 186, 184, 182

SUPERFICIE CONCESSA: superficie di mq 7.120 di golena per coltivazioni agricole a seminativo e mq. 114.498 di arginatura ca. per sfalcio;

TIPO DI CONCESSIONE: pertinenza idraulica ad uso sfalcio e coltivazioni agricole

PROCEDIMENTO n. BOPPT1046/16RN02, su istanza acquisita al PGBO.2016.19477 del 17/10/2016.

art. 2

Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art. 4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al 31/12/2022. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato

dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente .

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l'importo ivi indicati . Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e trasmesse al titolare in allegato al presente atto.

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE



SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

SEDE DI BOLOGNA

IL RESPONSABILE

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

TRASMESSA TRAMITE PEC

ARPAE Emilia-Romagna, Struttura
Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di
Bologna

Unità Demanio Idrico

via San Felice n.25

40122 Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it .

e p.c.

Vezzani Serse

Via Bassa n° 7

40066 Pieve di Cento (Bo)

Oggetto: Autorizzazione ai fini idraulici per il rilascio di concessione per occupazione aree demaniali ad uso agricolo. Procedimento **BOPPT1046/16RN02**.

Si trasmette l'autorizzazione relativa all'intervento in oggetto, la Ditta in indirizzo, prima dell'inizio dei lavori, dovrà perfezionare la pratica presso la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna dell'ARPAE ed adempiere alle prescrizioni nell'allegato nulla osta idraulico.

Per eventuali informazioni contattare il tecnico curatore dell'istruttoria:

vittoriotassinari@regione.emilia-romagna.it

Il Responsabile di Servizio
(Claudio Miccoli)

Sg
PEC Vezzani Serse PDF
Allegati di seguito alla presente

Viale della fiera 8
40127 Bologna
Viale Cavour, 77
44121 Ferrara
tel 051 527 4530 / 4590
fax 051 527 4315
tel 0532 218811
fax 0532 210127

stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it;
stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it

		ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP			Classif.	5683	650				Fasc.	2017	172

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 8 maggio 1904, n. 368, "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi";
- il R.D. 09 dicembre 1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica";
- l'art.822 del Codice Civile, Demanio Pubblico;
- la legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- l'art. 19 comma 5 della L.R. n. 13/2015, che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- l'art. 13 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7, per i soli aspetti inerenti la funzionalità idraulica;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno/Po) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)".

Richiamata la L.R. 30 luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione e quindi anche quello dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (A.R.S.T. e P.C.);

Dato atto che nell'ambito della normativa adottata per definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali avviati con la sopra richiamata L.R. n. 13/2015, particolare rilevanza assume la D.G.R. n. 622 del 28 aprile 2016, con la quale la Giunta Regionale ha modificato, a decorrere dalla data del 01/05/2016, l'assetto organizzativo e funzionale A.R.S.T. e P.C.;

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la D.G.R. n. 2416/2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- la D.G.R. del 28 aprile 2016 n. 622, "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente 26 maggio 2016, n. 8518, "Individuazione dei dirigenti autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 7/2016 e della deliberazione di Giunta n. 712/2016";
- la determinazione di organizzazione del 23 Dicembre 2016 n. 2587, del Dirigente del Servizio Area Reno e Po di Volano, A.R.S.T. e P.C.;

Premesso che:

- a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, i procedimenti di rilascio delle concessioni del demanio idrico sono assegnate all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - ARPAE - tramite la struttura Autorizzazioni e Concessioni - S.A.C. - con decorrenza 1° maggio 2016;
- dalla stessa decorrenza del 1° maggio 2016, all'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - compete il rilascio dei nulla osta ai soli fini idraulici, di cui alla L.R. n.7/2004 e s.m.i.;

Preso atto:

che con nota PGB0/2016/19477 del 17.10.2016, registrata al protocollo del Servizio con n. PC/2017/18405 il 27.04.2017, l'ARPAE SAC di Bologna ha richiesto il nulla osta idraulico relativo all'istanza di concessione presentata dal sig. Vezzani Serse, C.F. VZZSRS60P26G643N, finalizzata al rilascio della concessione di occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio foraggio, in destra idraulica del corso d'acqua fiume Reno, censite catastalmente al: F.4, Mapp.32,43,18,34,20,19,1,33; F.3, Mapp.64,45,5,38,39,6,7,13,14,66,53,51,52,58,132; F.2, Mapp.20,18,19,2,3,45,58,59,189,187,186,184, 182; nel Comune di Pieve di Cento (Bo);

Considerato che:

- l'occupazione di area del demanio idrico consiste in sfalcio delle arginature, come indicato nella domanda di concessione e individuata negli stralci cartografici a supporto della domanda;
- dalla consultazione degli elaborati del P.S.A.I. (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Reno) redatti dall'Autorità di Bacino del Reno, le aree occupate ricadono nelle aree P1 (inondazioni rare) / **P2 (inondazioni poco frequenti)** / P3 (inondazioni frequenti);

Valutato che, nell'ambito del procedimento sopra richiamato, l'utilizzo di tale area del demanio idrico non altera negativamente il buon regime idraulico del Fiume Reno;

AUTORIZZA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

di rilasciare il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, alla richiesta di nulla osta formulata da ARPAE-SAC di Bologna relativamente al procedimento di concessione presentato dal sig. Vezzani Serse, C.F. VZZSRS60P26G643N, finalizzata al rilascio della concessione di occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio foraggio, in destra idraulica del corso d'acqua fiume Reno, censite catastalmente al: F.4, Mapp.32,43,18,34,20,19,1,33; F.3, Mapp.64,45,5,38,39,6,7,13,14,66,53,51,52,58,132; F.2, Mapp.20,18,19,2,3,45,58,59,189,187,186,184, 182; nel Comune di Pieve di Cento (Bo);

Di condizionare l'esecuzione delle opere alle seguenti prescrizioni vincolanti:

- a) Dal ciglio della sponda fluviale e dal piede in golena dell'argine dovranno essere mantenute delle fasce di rispetto larghe almeno quattro metri ciascuna.
- b) Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione.
- c) Nei piani golenali, con l'eccezione delle fasce di rispetto di cui sopra, sarà consentita, oltre al prato naturale, la sola coltivazione di erba medica o prato stabile polifita. Per tali coltivazioni sarà consentita la preparazione del terreno con lavorazioni che non dovranno superare i trenta centimetri di profondità. Al termine del ciclo colturale del medicaio e/o del prato stabile polifita (di durata almeno quadriennale, ma preferibilmente quinquennale) potrà essere autorizzata, comunque per una sola annata agraria, la coltivazione di seminativi.
- d) Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.
- e) E' a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali, dal piede arginale esterno al piede interno, corrispondenti al lotto assegnato, nonché di tutte le aree fino al ciglio di sponda della cunetta di magra ricadenti all'interno del perimetro del lotto stesso. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno.
- f) In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà del Servizio far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone.
- g) Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli

- h)E' vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penalità comminate dalla norme di polizia idraulica e risponderanno dei danni arrecati.
- i)Nessun compenso spetterà al concessionario per perdita di prodotto parziale o totale in caso di sommersione dalle acque di piena delle superfici concesse.
- l)Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombre le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.
- m)E' vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo. E' vietato anche lo scarico di materiale terroso, la costruzione di arginelli od altre forme di impedimento al libero deflusso delle acque.
- n)E' vietato nel modo più tassativo la costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzioni, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà.
- o)Il concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio, e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono.
- p)L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.
- q)L'Amministrazione concedente si riserva di revocare, per esigenze idrauliche ed in qualsiasi momento, la concessione, in tal caso l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa.
- r)L'Amministrazione concedente potrà procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, a seguito di un utilizzo diverso da quello concesso o per inottemperanza alle prescrizioni della concessione stessa, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine.
- s)In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di

decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa, l'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.

- t) L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli, ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone, se non quando fosse privato, a causa del lavoro e dell'occupazione, del prodotto per più di un quinto dell'intera superficie concessa. In tal caso la riduzione del canone sarà in proporzione della perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio dell'Amministrazione idraulica. La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare.
- u) Il personale dell'Amministrazione concedente, di Imprese incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato potranno percorrere le superfici concessionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Le superfici concessionate, limitatamente alle sommità degli argini o alle fasce di rispetto, potranno essere percorse da altri concessionari che non potendo altrimenti accedervi, necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti a loro concessionati.
- v) Il presente disciplinare tecnico è fatto unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.
- z) Il concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente.

Di condizionare l'esecuzione delle opere alle seguenti prescrizioni generali:

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda di concessione e agli elaborati allegati. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da

qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Bologna.

2. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico di tipo P1/**P2**/P3 e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'utilizzatore e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso.
3. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
5. Al fine di prevenire danni accidentali il richiedente dovrà provvedere alla sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali, arginali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere l'opera realizzata ben visibile. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti.
6. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.
7. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e

dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

8. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
9. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano-sede di Bologna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.
10. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato per iscritto al Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Bologna, con almeno 15 gg di anticipo e gli stessi dovranno iniziare entro 6 mesi dalla data di rilascio della concessione da parte di Arpae. Dovrà, altresì, essere comunicata in forma scritta la fine lavori per consentire eventuali sopralluoghi e verifiche da parte dell'Autorità Idraulica territorialmente competente.
11. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.
12. L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione regionale e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.E. dell'Emilia-Romagna S.A.C. di Bologna.

Claudio Miccoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.